

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 23.12.2004, n. 50:

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell'interesse dei consumatori e dell'economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate.
2. Ai fini della presente legge si intende per "allevatore" la persona fisica che abbia notificato ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per "Servizio Veterinario" il Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

Art. 2

Disposizioni generali

1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio può essere pra-

ticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite numerico con le modalità e le procedure stabilite dal D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286.

2. La macellazione degli equini, dei bovini, degli ovini e dei caprini di età superiore a 12 mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell'allevatore, avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l'allevamento.
3. Possono essere macellati presso l'allevamento di provenienza:
 - a) i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, stornelle, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell'acquirente - sia per il consumo della famiglia dell'allevatore;
 - b) i suini, gli ovini ed i caprini di età inferiore a 12 mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore.
4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell'allevatore possono essere praticate negli impianti a Capacità Limitata, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 286/94, anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito.

Art. 3

Limiti e modalità di macellazione

1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore è consentita entro i seguenti limiti numerici annuali:
 - a) n. 1 equino o n. 1 bovino adulto o n. 2 vitelli o puledri.
 - b) n. 5 suini grassi
 - c) n. 6 fra ovini o caprini adulti

d) n. 10 fra agnelli o capretti

- 2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore sono seguite le modalità contenute nell'allegato alla presente legge.
- 3. Con provvedimento della Giunta regionale l'allegato di cui al comma 2 può essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici.
- 4. La Giunta regionale può disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell'allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche.

Art. 4

Sanzioni

- 1. Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 con le procedure di cui alla

L.R. 19.7.1984, n. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

Art. 5

Norma transitoria

- 1. La macellazione degli ovini e dei caprini di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) è sospesa in relazione alla definizione di Materiali a Rischio Specifico per Encefalopatie Transmissibili.

Art. 6

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.



LEGATO

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie

1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del Regolamento sanitario delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 l'allevatore che intende procedere alla macellazione per il consumo familiare ai sensi della presente legge di animali della specie equina, bovina, ovi-caprina di età superiore a 12 mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte presenta domanda almeno 3 giorni feriali prima della prevista macellazione al Servizio Veterinario della ASL nella quale si trova l'allevamento indicando le generalità, il codice di allevamento, i contrassegni auricolari o altri segni indicativi degli animali, il macello, sito nella medesima ASL, nel quale si vuole procedere alla macellazione e la data nella quale la macellazione è prevista. Nella domanda è dichiarato il luogo di destinazione delle carni.
2. Il Servizio Veterinario, quando non vi siano motivi igienico-sanitari ostativi, espressamente specificati nel provvedimento di diniego, concede l'autorizzazione entro la data prevista per la macellazione e inserisce i dati relativi in un archivio informatico contenente l'elenco aggiornato degli animali macellati dai singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge.
3. Il Veterinario ufficiale del macello non consente la macellazione di animali per il consumo familiare in mancanza di autorizzazione. Al fine di snellire le procedure, l'istanza e la successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail.
4. La bollatura sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo consumo familiare, prima di essere licenziate al consumo, è contrassegnata dal veterinario ufficiale dello stabilimento con un bollo a placca a forma di triangolo equilatero con lato cm. 10 riportante la seguente dicitura: in alto la scritta "ASL DI ___(nome)___" ed in basso la scritta "USO FAMILIARE" in lettere maiuscole e per esteso.
5. La macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per il consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al consumatore degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) è libera.
6. La macellazione presso l'allevamento di provenienza degli animali di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) è consentita previa domanda conforme a quella di cui al punto 1.- da effettuarsi almeno 3 giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la volontà di procedere alla macellazione a domicilio.
7. Il Servizio Veterinario quando ricorrano ragioni di ordine sanitario può intervenire per impedire la macellazione e procedere alla visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di silenzio entro la data di macellazione notificata dall'allevatore la macellazione si intende tacitamente autorizzata.
8. Il Servizio Veterinario inserisce nell'archivio informatico di cui al punto 2. le informazioni riguardanti le macellazioni a domicilio richieste ed effettuate dagli allevatori per il consumo familiare.
9. I visceri degli animali di cui al precedente punto 6. sono sottoposti a visita sanitaria prima del consumo delle relative carni, presso un macello autorizzato, da parte del Veterinario igienista previo pagamento, per ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini.
10. In particolari periodi dell'anno, nei quali è consuetudine procedere alla macellazione a domicilio di animali per il consumo familiare, il Servizio Veterinario può attivare speciali programmi di visita anche al di fuori dei macelli, e prevedere una semplificazione nella presentazione delle istanze di autorizzazione alla macellazione.

DELIBERA

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Dicembre 2004

PACE

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 15.11.2004, n. 1019:

Procedure in materia di espropriazione presso terzi – Adempimenti di cui agli art. 546 e seguenti del c.p.c. . Ridefinizione competenze.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che il Servizio Studi e Legislazione e successivamente l'Avvocatura Regionale, dalla propria istituzione, hanno sempre provveduto ad espletare, ai sensi degli artt. 547 e seguenti del c.p.c., le dichiarazioni di terzo su delega del Presidente della Giunta Regionale, anche in considerazione della inderogabilità della competenza territoriale del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale dell'Aquila;
- che la crescita costante ed esponenziale del contenzioso regionale, da n. 939 affari contenziosi del 2000 a n.2630 nel 2003, non consente più di distarre personale dell'Avvocatura Regionale per provvedere a rendere le dichiarazioni di terzo, alle quali in via ordinaria deve invece provvedere la

Direzione competente per materia, a seconda delle varie ipotesi, dovendo la prescrizione dichiarazione del terzo estrinsecarsi nella specificazione "di quali cose e di quali somme è debitore o si trova in possesso quando ne deve eseguire il pagamento o consegna"; detta dichiarazione deve altresì riportare "i sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni che al terzo sono state ratificate ed accettate";

Considerato che i suindicati adempimenti, di natura amministrativo-contabile non richiedono l'assistenza di un legale;

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di disporre che in relazione alle procedure di pignoramento presso terzi, a far data dall'1-1-2004, alle singole dichiarazioni nonché ad adempimenti connessi e conseguenti, provvederà direttamente la Direzione Regionale competente per materia, attraverso soggetti delegati all'atto dal Presidente della Giunta Regionale secondo modello allegato;

Ritenuto di stabilire che per casi eccezionali e per questioni particolari involgenti aspetti di rilievo giuridico, la Direzione competente potrà richiedere all'Avvocatura Regionale di provvedere all'adempimento in sua sostituzione;

Visti gli art. 546 e seguenti del c.p.c., la L.R. n. 77/1999 e la L.R. n. 9/2000;

Dato atto che il Direttore dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento che non è soggetto a controllo;

**SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA;**

**A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE
FORME DI LEGGE;**

per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA